

---

# Il delitto di *stuprum* tra Cinquecento e Seicento. Il caso di Artemisia Gentileschi.

---

di

di Elisa Ferraretto\*

**Abstract:** This essay is based on the trial for the rape of Artemisia Gentileschi, the famous painter who was raped by Agostino Tassi in 1611. Attention focuses first on the structure of the crime of rape – above all on the reasons for including more than one kind of this offence – and then on the criminal trial against Agostino Tassi, where the victim had to bravely defend her honor as a respectable woman, even accepting to be tormented. We also reflect on the so-called *delictum stupri* in the sixteenth and seventeenth centuries, and on its influence on the Italian legal mentality.

## Introduzione

Questo saggio trae spunto dalla vicenda umana e giudiziaria che coinvolse nel marzo del 1612 la giovane pittrice Artemisia Gentileschi, che fu stuprata da un conoscente, Agostino Tassi, pittore come il padre di lei, Orazio Gentileschi e collaboratore insieme a quest'ultimo nella realizzazione di numerose opere d'arte<sup>1</sup>. Fu proprio Orazio Gentileschi, desideroso di perfezionare l'educazione artistica della figlia, a chiedere all'amico con il quale stava lavorando a Monte Cavallo alla loggetta del cardinale Borghese, di "apprenderla" nella prospettiva di cui il Tassi era un virtuoso. Entrò così nella tranquilla sebbene singolare vita di Artemisia, all'epoca diciottenne, quell'uomo che contribuì a modificarne il destino: Agostino

---

\*Elisa Ferraretto si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Ferrara nel dicembre 2013. Vive nel padovano e lavora a Ferrara, dove svolge la pratica forense nel settore penale e civile, coltivando la passione per la storia del diritto penale medievale e moderno. Il presente saggio è tratto dalla sua tesi di laurea magistrale.

<sup>1</sup> Artemisia Lomi Gentileschi nasce a Roma da Orazio Gentileschi e Prudenzia Montoni nel 1593; primogenita ed unica figlia femmina di quattro fratelli, fin da subito dimostrò un talento precoce nella pittura. Era però impensabile per l'epoca che la giovane potesse sviluppare il suo talento con un apprendistato presso un artista, cosa che il padre aveva pensato per il maggiore dei figli maschi, Francesco. La morte della madre nel dicembre del 1605 destabilizzò ancor di più Artemisia: rimasta sola, con tre fratelli minori ed un padre spesso lontano, si trovò affidata ad Agostino Tassi affinché questi le insegnasse i rudimenti del mestiere ed in particolare le tecniche della prospettiva. Cfr. Eva Menzio, *Artemisia Gentileschi. Lettere precedute da Atti di un processo di stupro*, Abscondita, Milano 2004, pp.1-108 ed Elisabeth Cropper, *Artemisia Gentileschi, la "pittora" in Barocco al femminile*, a cura di Giulia Calvi, Laterza, Bari 1993, pp.191-218.

Tassi cominciò a frequentare la casa dei Gentileschi e non tardò ad essere attratto dalla giovane e, dichiaratosi prima, tentò poi e riuscì a possederla con la forza nel maggio del 1611. Subito dopo aver usato violenza alla giovane, il Tassi le promise il matrimonio, instaurando così per quasi un anno una relazione semi clandestina, bruscamente interrotta dalla supplica presentata da Orazio Gentileschi al Pontefice Paolo V nel marzo del 1612 per l'instaurazione di un processo per stupro. Il processo celebrato nel 1612 ricorda le opere di stile caravaggesco che la giovane pittrice dipingerà negli anni successivi, ritrovandosi in esso le stesse tinte fosche ed i chiaroscuri di un quadro: costanti furono le menzogne dell'imputato, che negherà fino all'ultimo, l'attacco alla buona reputazione della vittima in un susseguirsi di testimoni che sembrava facessero quasi a gara per non dire il vero, così che il processo risultò un intrigo di menzogne ed accuse reciproche.

La lettura degli atti processuali pubblicati<sup>2</sup> costituisce l'occasione per una riflessione su alcuni degli aspetti caratterizzanti la disciplina del *delictum stupri* tra Cinquecento e Seicento, *genus* talmente ampio da considerare delitto ogni ipotesi di esercizio della sessualità al di fuori del matrimonio, violenta o meno che fosse, vi concorresse o meno il consenso della donna, non essendo un diritto di libertà di quest'ultima ad essere protetto contro un atto violento bensì un bene giuridico, la *verginitas* o *castitas* di cui la donna risultava semplicemente "portatrice" per conto d'altri. A conferma della centralità dell'onore della famiglia e della donna quali beni giuridici protetti dalla fattispecie di *stuprum* vi è il trattamento sanzionatorio previsto, il quale ammette nella generalità dei casi la negoziabilità della pena, attraverso la quantificazione in termini monetari del danno arrecato alla famiglia in primo luogo e poi, secondariamente alla donna. In tal modo la famiglia veniva reintegrata pienamente negli interessi economici lesi – in primis quello ad un proficuo matrimonio della vittima – e la donna riacquistava la fama di *mulier* onorata, come tale facilmente "accasabile".

Per comprendere le ragioni di una fattispecie non solo ampia e contraddittoria ma soprattutto condizionante per secoli i costumi e la mentalità giuridica italiana, si prenderà le mosse da alcune considerazioni generali riguardanti il contesto storico e giuridico nel quale la vicenda di Artemisia Gentileschi si è verificata, per poi soffermarsi sull'iter del processo celebrato ad Agostino Tassi.

Il sostrato della cultura giuridica tra Cinque e Seicento è un potere politico sempre più *absolutus* che si contrappone ai corpi intermedi di tradizione medievale senza però eliminarli completamente, perché non ancora in grado di esprimersi attraverso una legislazione intesa nell'accezione moderna del termine come provvedimento generale ed astratto in grado di imporsi autoritativamente *erga omnes*. In questa fase di transizione il potere politico si avvale dell'opera dei giuristi i quali con le proprie produzioni costituiranno l'ossatura del sistema, contribuendo a giustificare e quindi a legittimare il potere del *Princeps*. Si vedrà come questo ruolo politico e costituente svolto dai giuristi emerga con chiarezza proprio nella trattazione dei *delicta carnis*, tra cui lo *stuprum*: infatti le *Practicae*, individuando gli elementi dei singoli *delicta carnis*, indicando le *regulae* da seguire

<sup>2</sup> Si tratta degli atti pubblicati da Eva Menzio, *op.cit.*, pp.1-108. La pubblicazione riguarda buona parte ma non tutti gli atti processuali, come viene puntualizzato nel testo *infra*.

nel processo, non soltanto descrivono le fattispecie ma, così facendo, giustificano il nuovo assetto del potere che ha sottratto alla comunità familiare il monopolio della protezione dell'onore femminile.

Procedendo nell'analisi del *delictum stupri* come descritto dai maggiori giuristi del Cinquecento, si noterà come la fattispecie di *stuprum* venisse concepita esclusivamente a tutela dell'onore delle famiglie, costituendo questo la *ratio* di un *delictum* volto non a proteggere un diritto di libertà della vittima da un atto imposto con la violenza, quanto l'onore familiare, fatto di interessi economici e patrimoniali, di cui la verginità femminile era simbolo. Ecco che, in tale prospettiva, diviene *delictum* ogni ipotesi di esercizio della sessualità al di fuori del matrimonio, violenta o meno che fosse, vi concorresse o meno il consenso della donna. Si giustifica allora la configurazione di un *crimen stupri* come *genus*, comprensivo della fattispecie di stupro violento e di quell'ipotesi controversa e al limite dell'ossimoro dello stupro *sine vi*, o consensuale, all'interno della quale si affermerà la *species* dello *stuprum* qualificato dalla promessa di matrimonio, fattispecie nell'ambito della quale inquadrerò la vicenda di Artemisia Gentileschi sulla base delle dichiarazioni della vittima e dei testimoni nel processo.

Analizzati gli aspetti sostanziali più significativi dello *stuprum*, ci si soffermerà sull'iter del processo ad Agostino Tassi. Seguendo gli atti del processo, si vedrà come fin da subito il rito fosse volto ad accertare la sussistenza del corpo del reato, che nel caso di uno *stuprum* era ravvisato nella *verginitas* della vittima, rappresentando essa l'"oggetto" contro il quale materialmente il reato veniva commesso. Si vedrà come fin da subito, a partire dalla propria audizione, Artemisia fosse tenuta non soltanto a narrare la violenza subita ma a difendere la propria *bona fama*, adeguandosi allo stile narrativo usato dalle querelanti, da un lato ribadendo di essersi opposta al suo aggressore con *constans et perpetua voluntas*, cercando in tutti i modi di difendere la propria onestà, essendo la visibilità della violenza il riscontro più certo di una sua volontà onesta della vittima, dall'altro descrivendo nei minimi particolari l'episodio della violenza con un linguaggio neutro, confacente al "naturale pudore" di una donna onesta, potendo l'uso di termini scabrosi o imbarazzanti già dare adito a qualche dubbio sull'immagine di donna onesta ed ingannata.

Che la vittima di stupro fosse tenuta a difendere strenuamente la propria onestà nel corso del rito inquisitorio per poter essere considerata meritevole di protezione emergerà chiaramente in due momenti tipici del processo ad Agostino Tassi, la *formalis recognitio* della donna ad opera di due ostetriche e soprattutto la sua sottoposizione a tortura. Come in ogni processo per *stuprum*, anche nel caso di Artemisia Gentileschi all'audizione della vittima e dei testimoni de *bona fama* di essa segue la *formalis recognitio* da parte di due ostetriche, allo scopo di individuare i segni della deflorazione, confermando o meno l'asserita onestà della vittima. Ma è nel corso dell'istruttoria che avrà luogo il drammatico del confronto tra Artemisia Gentileschi e l'imputato. Nel corso di tale confronto la giovane verrà sottoposta alla tortura del *tormentum sibilorum*, la cui finalità consisteva nel farle espiare la macula che l'avrebbe corrotta, facendola sospettare di correttezza nel crimine. La tortura quindi come mezzo di prova ma anche un'espiazione della

colpa della vittima di stupro, che solo così poteva essere considerata purificata e dunque credibile.

Più scarsi – come si vedrà – sono gli atti relativi alla fase finale del processo: concesso dall'*inquisitor* un termine a difesa di tre giorni ad Agostino Tassi per poter presentare dei testimoni a difesa oltre che per poter ripetere i testimoni dell'accusa, poco si sa di questa fase difensiva, così come diverse sono le opinioni sull'esito del processo, non essendo stato rinvenuto il testo di una sentenza: a me è sembrata più attendibile l'opinione secondo cui sarebbe stata pronunciata una sentenza di condanna al pagamento di una dote in favore di Artemisia, in quanto basata non solo sugli atti del processo a noi noti ma soprattutto sulla narrativa che li precede, riassumendone a posteriori l'esito, dalla quale risulta implicita la condanna di Agostino Tassi. Di certo la fase del processo riservata alla difesa del reo dev'essere durata molto poco e rapidamente dev'essere giunta ad un epilogo la controversia, se pochi mesi più tardi verranno celebrate le nozze riparatrici tra Artemisia e Pietro Antonio Stiattesi: ciò induce a maggior ragione a ritenere che sia stata pagata una dote risarcitoria da parte di Agostino Tassi che abbia consentito la celebrazione delle nozze, in ossequio ad un rito sociale riparatore, opportuno per la morale dell'epoca, volta a tutelare la famiglia ed il suo patrimonio in luogo dell'individuo.

### **L'esperienza giuridica penale tra Cinquecento e Seicento. Il ruolo delle *practicae criminales* nella trattazione dei delitti sessuali.**

La sentenza che nell'ottobre del 1612 condannò Agostino Tassi per lo stupro di Artemisia Gentileschi è una pronuncia emessa dall'Inquisizione romana, che, insieme ai grandi tribunali dell'epoca, è espressione matura di una giustizia penale egemonica. Tra Cinquecento e Seicento, parallelamente ad un potere politico sempre più assoluto che si contrappone ai corpi intermedi di derivazione medievale, si assiste al superamento di una giustizia penale amministrata all'interno della comunità in nome di un'amministrazione centralizzata, professionale e repressiva. Si è trattato di un'operazione politica e costituente, dal momento che sottrarre il potere punitivo ai corpi intermedi significava sostituire quelle pratiche consuetudinarie, basate sulla negoziazione e sulla soddisfazione della vittima e della sua famiglia, con una nuova prassi, espressione di un potere, quello del *princeps*, repressivo di ogni disubbidienza alla legge da parte dei sudditi. Chi delinque è visto non più come colui che danneggia la vittima e che legittima una reazione, anche violenta, da parte di questa e della sua famiglia, ma come un criminale che offende in primo luogo la *respublica*, che si soddisfa infliggendogli una pena<sup>3</sup>. Tra Cinquecento e Seicento è grazie alle *practicae criminales* che il *princeps* legittima il suo potere. La criminalistica del Cinquecento costituisce

---

<sup>3</sup> Il passaggio della giustizia penale dal settore privato al settore pubblico nel corso del XVI secolo fu il frutto anche di un cambiamento sociale: l'aumento demografico successivo alle pestilenze renderà inadeguato il modello medievale di controllo del crimine perché troppo circoscritto e disorganizzato. Michael Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 1989, pp.1-117.

infatti l'ossatura del sistema in una fase storica in cui il potere non è ancora in grado di affermarsi attraverso una legislazione intesa nei termini moderni di provvedimento generale ed astratto che si impone autoritativamente *erga omnes*. È nel Cinquecento che la criminalistica vive il periodo di massimo splendore con le *practicae criminales* ed i *consilia criminalia*, trattati – i primi – costruiti spesso a mo' di un processo immaginario, pareri – i secondi – che il giurista offre al giudice o alle parti per completare le loro allegazioni. In entrambi i casi viene assunta la prospettiva processuale, rivolgendosi direttamente al giudice oppure alle parti, indicando ciò che costituisce la *regula recti*, ossia ciò che si deve fare nel corso del processo.

Il ruolo svolto dai pratici nel legittimare con le proprie opere il potere egemonico del *princeps* emerge con chiarezza nell'attenzione con cui trattano dei *delicta carnis*, tra cui lo *stuprum*. I giuristi sono particolarmente attenti nell'individuare gli *elementa* del crimine, le fonti della disciplina, nel discutere dell'ammissibilità o meno di una *transactio* o della *vindicta* da parte dei consanguinei della vittima. Destrutturando la fattispecie, indicando le *regulae* da seguire nel corso del processo, affrontando le *quaestiones* più problematiche e dibattute, le *practicae* giustificano il nuovo assetto del potere che ha sottratto alla comunità familiare il monopolio della protezione dell'onore delle donne. È proprio nell'ambito nelle *Practicae* più influenti che si rinviene la regola di diritto che verrà applicata nel processo ad Agostino Tassi; *regula recti* ma anche strumento di controllo dello Stato sui costumi sessuali dei sudditi. Nei trattati, infatti, il pratico non si limita ad indicare ciò che costituisce la regola da applicarsi nel caso concreto, ma costante è il richiamo all'*onestas* della donna come limite e presupposto di tutela, come reale bene giuridico protetto dalla fattispecie: ad essere tutelata, ribadiscono i pratici, è la vittima che sia e appaia onesta, che in ogni suo comportamento si dimostri conforme a quel modello che la rende degna di protezione<sup>4</sup>.

Nelle *diffinitiones* di stupro il richiamo all'onestà appare sia come limite di tutela, poiché non merita protezione la donna che abbia liberamente consentito al proprio disonore, sia come bene giuridico protetto, identificato nella *verginitas* o nella *castitas* della donna, che così vivendo preserva gli interessi familiari. La verginità della fanciulla e la castità della vedova sono dei beni di cui esse non possono disporre, simbolo di interessi familiari sui quali non hanno influenza, la cui profanazione è prima di tutto un'offesa al gruppo. La violenza costituisce una semplice aggravante (*stuprum cum vi*), mentre ciò che è rilevante è la qualità della vittima, la sua onestà appunto, vista come bene da proteggere al di là della volontà femminile, in quanto ricettacolo di interessi quale quello ad un matrimonio fruttuoso per la famiglia. Ecco quindi il costante richiamo nelle *practicae* all'*onestas*, alla famiglia come parte lesa al di là di ogni analisi dalla vera volontà della donna nella fattispecie dello *stuprum sine vi*, l'esame di *quaestiones* quali

---

<sup>4</sup> Tra le *Practicae* più influenti vi sono il *Liber Quintus Sententiarum receptorum* pubblicato nel 1568 da Giulio Claro ed il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani, pubblicato postumo nel 1590, che dedica il libro VIII alla disciplina dei *delicta carnis*.

l'accertamento dell'onestà, il confine tra violenza, seduzione e *consensus* complice della donna.

### **Lo stuprum: definizione e struttura della fattispecie.**

Nella narrativa che riassume a posteriori il processo per lo stupro di Artemisia Gentileschi, si afferma la responsabilità dell'imputato non solo per aver usato violenza nei confronti della giovane, deflorandola, bensì per aver instaurato a partire dal maggio del 1611 una relazione illecita con lei, avendone ottenuto il consenso con una promessa di matrimonio. Si legge infatti che:

[...] Agostino, avendo trovato la porta di casa aperta [...] entrò in casa et se ne andò da Artimitia, et la trovò che dipingeva et con lei assisteva Tutia con il figlio suo [...] et giunto che fu da Artimitia comandò a Tutia che se ne andasse su perchè voleva parlare di segreto con Artimitia, et Tutia subito si levò in piedi et se ne andò di sopra, et in quel giorno proprio Agostino sverginò Artimitia et se ne andò, et la medesima sera ritornò a casa di Artimitia con il Signor Oratio; et il signor Horatio trovò Artimitia nel letto malata [...]. Agostino poi ha sempre seguitato Artimitia e godutola come cosa sua havendoli dato nello atto dello sverginamento la fede di sposarla, se bene haveva moglie et di poi glielo ha raffermato più volte [...] et così ha sempre seguitato la pratica di Artimitia entrando per casa di Tutia ad ogni comodo suo [...]. Che Agostino habbia sverginato Artimitia e fatto quello che di sopra si espone si potrà esaminare lo Stiatteese[...]. Che Agostino habbia usato in questi negotii, et per venire al suo intento et subgerire Artimitia a gusto suo l'ha deposto Gostanza sua cognata [...]. Et in ultimo loco veggasi che Agostino non ha voluto sposare Artimitia conforme alla promessa [...]<sup>5</sup>.

La narrativa attesta che nel caso specifico sussistevano gli estremi di quello che veniva chiamato lo *stuprum* "qualificato" dalla promessa di matrimonio, una delle fattispecie di cui si componeva il *crimen stupri*, all'interno del quale era possibile distinguere lo *stuprum* violento (l'odierna violenza carnale), lo *stuprum* semplice (o consensuale, nel quale cioè non era intervenuta la violenza, né fisica né psicologica) e lo *stuprum* qualificato dalla seduzione della donna, all'interno del quale la seduzione poteva presentarsi come promessa di matrimonio. La parola "stupro" aveva dunque un significato ampio in epoche passate: se oggi per stupro s'intende il solo atto sessuale imposto contro la volontà della vittima, il termine latino *stuprum*<sup>6</sup> designava il disonore, la vergogna; l'uso del vocabolo nel contesto giuridico stava ad indicare l'illiceità di determinati atti, dando rilievo al risultato di quei comportamenti – l'onta appunto – non tanto all'atto in sé in quanto lesivo di una situazione soggettiva protetta, nella fattispecie della libera disponibilità del proprio corpo da parte della donna.

Le ragioni per cui per secoli il *crimen stupri* andò annoverando, ampliandosi, *species* che andavano oltre l'ipotesi del congiungimento carnale violento, sono da

<sup>5</sup> "Narrativa del fatto seguito tra Agostino Tasso, Artimitia Gentileschi et Cosimo Furiere, con il mezzo di Tutia di Stefano Medaglia", così è intitolata la narrativa. Eva Menzio, *op. cit.*, pp.12-15.

<sup>6</sup> Il significato filologico del termine *stuprum* è così ampio da corrispondere ad *impudicitia* secondo Festo. Marcello Molè, *Stuprum*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XVIII, Utet, Torino 1984, pp.582-587.

ravvisarsi nella tendenza – secolare prima ed anche canonica poi<sup>7</sup> – a condannare ogni congiunzione carnale che si svolgesse al di fuori del matrimonio, a condizione che la donna (libera, vergine o vedova) fosse di buoni costumi, venendo in tal modo a tutelare la pace sociale e l'ordine delle famiglie, fatti in primo luogo di interessi economici quali quello ad evitare i matrimoni tra diseguali e la conseguente dispersione dei patrimoni. Un'esigenza di stabilità politica e di pacificazione sociale giustificava dunque nel Seicento la criminalizzazione della relazione eterosessuale di per sé, in modo da evitare lunghe inimicizie familiari grazie ad una riparazione adeguata al rango delle parti della vicenda. Un'esigenza politica è quella che porterà a considerare giuridicamente centrale per secoli la fattispecie dello stupro semplice, espressione che designa il rapporto sessuale con donna vergine o vedova casta senza l'uso di violenza, né fisica né psicologica, bensì con il consenso della donna stessa. La violenza “vera” e la seduzione, rappresenteranno per i giuristi delle aggravanti, in grado di qualificare il reato e di giustificare pene più severe, ma non l'essenza del delitto, individuata nella violata castità della donna, simbolo dell'onore familiare.

All'epoca della violenza subita da Artemisia Gentileschi il bene giuridico da proteggere con la fattispecie di stupro dunque non era tanto l'autonomia della persona, ma l'onore familiare, di cui la verginità femminile era simbolo<sup>8</sup>; di conseguenza il diritto pubblico rivolgeva l'attenzione ad ogni ipotesi di esercizio della sessualità al di fuori del matrimonio, violenta o meno che fosse. Ecco allora spiegata la presenza di una fattispecie così ampia, comprensiva non solo dello stupro violento, ma anche di un'ipotesi per noi contemporanei al limite dell'ossimoro – quella dello stupro consensuale – e di una *species* qualificata dalla seduzione della donna, ossia dall'uso di blandizie e promesse di matrimonio tali da convincerla a cedere.

A riprova che l'oggetto dell'offesa, anche in caso di violenza, era individuato negli interessi familiari lesi e non nella persona, i giuristi dell'epoca elaborarono una teoria della punizione basata essenzialmente sul criterio del risarcimento, riservando la comminazione di pene afflittive ai casi più gravi di violenza ed ammettendo negli altri casi la negoziabilità della pena tra le parti, le quali potevano ben accordarsi non solo circa il *quantum* di una dote riparatrice, ma anche stabilire delle nozze riparatrici, in modo da reintegrare pienamente la donna in una condizione onorata e la famiglia negli interessi economici inizialmente danneggiati. In tale contesto, non solo l'onore era sempre riparabile, ma anche non rilevava la reale volontà della donna, non essendo oggetto di protezione il suo diritto di libertà<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Giorgia Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in *Quaderni Storici* n.74, aprile 1990, pp. 805-828.

<sup>8</sup> Solo nel 1996 il reato di violenza sessuale è stato spostato dal titolo IX del codice Rocco (“Dei delitti contro la morale pubblica e il buon costume”) al titolo XII (“Dei delitti contro la persona”).

<sup>9</sup> Fino al 1981 il codice penale italiano ha previsto l'estinzione del reato di violenza carnale in caso di susseguente matrimonio. La logica della negoziabilità e della riparabilità delle conseguenze dello stupro rimarrà per molti secoli a caratterizzare non solo il diritto ma il contesto culturale italiano.

In caso di *stuprum sine vi*, se palesemente dichiarato, il consenso rendeva la donna immeritevole di tutela, mentre negli altri casi su di esso operava la presunzione di seduzione, come una sorta di lente attraverso la quale leggere la realtà, un filtro che permetteva di ricostruire il consenso femminile e di accordare tutela a colei la cui volontà era stata falsata dalle blandizie del seduttore. Si trattava dunque di una protezione accordata oggettivamente, valutando di volta in volta la realtà attraverso questa lente di presunzioni in grado di far emergere, al di là delle apparenze – si dirà – la “vera” volontà di una donna vista sempre come vittima e mai come libera padrona del suo corpo.

In caso di *stuprum cum vi* invece la visibilità della violenza offriva la certezza dell’onestà della donna, corrotta nel corpo ma non nell’animo, la cui volontà dunque risultava ancora essere realmente conforme al modello prescritto dall’ordinamento giuridico. Significative ai fini della sussistenza del reato di *stuprum* erano le *qualitates* delle parti coinvolte: innanzitutto rilevavano le condizioni della vittima, che doveva essere non una donna qualsiasi, ma una donna libera da vincoli coniugali e che possedesse il requisito fondamentale dell’onestà, vale a dire della castità. Essendo la castità – e più spesso la verginità – il corpo del reato, inevitabilmente l’accertamento processuale della buona fama della donna andava di pari passo con l’esame peritale della stessa, in modo da valutare le eventuali gravidanze e la presenza o meno di segni tangibili della deflorazione. Le ripetute domande sulla moralità della vittima, le deposizioni delle ostetriche e l’indagine peritale effettuata in giudizio, si ripropongono in tutti i procedimenti di stupro essendo il giudice tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’incriminazione, ossia l’attentato alla *castitas* di una donna dalla moralità indubbia. In alcuni casi le *qualitates* dell’autore del crimine potevano rilevare ai fini della non punibilità del fatto, come nel caso del coniuge che si fosse avvalso con la costrizione del suo *ius in corpus*, oppure dello stupro commesso dal padrone nei confronti di una serva, ad ulteriore conferma dell’ambiguità di un crimine rielaborato dai giuristi per proteggere beni accessori quali il pudore, l’onore, l’illibatezza, ponendo in secondo piano o considerando a volte irrilevante il fatto che per commetterlo si fosse costretta la contraria volontà di un individuo.

### **Lo *stuprum sine vi*. Il ruolo della presunzione di seduzione nella ricostruzione della volontà femminile.**

Nell’ambito del *genus* del reato di stupro, la fattispecie centrale e contraddittoria è rappresentata dallo stupro non violento, nel quale l’incriminazione per il congiungimento carnale prescinde dalla violenza, mera variante quantitativa di un crimine che esiste a prescindere dall’offesa arrecata alla donna dissenziente, risultando invece centrale ed assorbente il carattere dell’*onestas* della vittima. L’essenza del reato di stupro consiste infatti nella lesione arrecata all’*onestas* della donna, rappresentata materialmente dalla sua *verginitas* o dalla *castitas*, valori di cui essa è portatrice per conto d’altri, indisponibili da parte sua e suscettibili di essere lesi anche *sine vi*.

Questo atteggiamento di protezione per così dire tutoria ed incondizionata nei confronti della donna si traduce nell’elaborazione di una figura di *stuprum* che non



ha la violenza come elemento costitutivo e nella quale il consenso della donna non scrimina, ma comporta soltanto un minore rigore sanzionatorio, essendo considerato nella realtà come “non vero” in quanto carpito con la seduzione e con l’inganno. “Virgo semper praesumitur seducta et decepta”<sup>10</sup>: è questa presunzione a costituire il fondamento tecnico dello stupro semplice, ampliando la sfera di protezione femminile al di là della violenza carnale. Anche in caso di consenso femminile – si dirà – non si tratta di una reale e libera adesione all’atto carnale, ma di una “caduta”, attribuibile alla malizia dell’uomo e alla naturale fragilità femminile. L’immagine di donna che ne deriva è quella di una donna sempre vittima, meritevole di protezione in quanto intimamente onesta, al di là di un consenso apparente: nessuno spazio di tutela è infatti concesso alla libera volontà, ma soltanto alla volontà onesta<sup>11</sup>.

### **Lo stuprum qualificato dalla promessa di matrimonio.**

Nel marzo del 1612 Artemisia Gentileschi viene interrogata per la prima volta nell’abitazione paterna sui suoi rapporti con Agostino e sulle circostanze dello stupro:

[...] All’hora poi detto Agostino si allacciò il gippono et io stavo piangendo e dolendomi del torto che m’haveva fatto et esso per acquitarmi mi disse: “Datemi la vostra mano che vi prometto di sposarvi come sono uscito dal laberinto che sono” [...] E con questa buona promessa mi raquetai e con questa promessa mi ha indotto a consentir doppo amorevolmente più volte alle sue voglie che questa promessa anco me l’ha più volte riconfermata [...] E tanto più io sono stata sicura sopra la promessa che detto Agostino mi dovesse sposare perché tutta volta che si trattava di qualche parentado lui lo guastava acciò non seguisse<sup>12</sup>.

La versione dei fatti descritti dalla giovane troveranno conferma dall’esame dei testimoni, in particolare verrà accertato che “è stata giovane honoratissima et che non ha fatto copia di sé ad altri che a lui proprio et di questo ne ha havuto ragionamenti infiniti con lo Stiatteese et confessato liberamente che è obbligato di sposare Artimitia in tutte le maniere ma che non la sposa [...]”<sup>13</sup>. La vicenda di Artemisia Gentileschi riguarda quella particolare e controversa figura di stupro non violento qualificato dalla promessa di matrimonio, nel quale cioè la seduzione si presenta non come generico allettamento, bensì nella più grave forma della promessa di matrimonio. Se la volontà femminile *naturaliter* è rivolta al matrimonio – si dirà – allora la promessa fatta dal seduttore esalta l’onestà della vittima, confermando che essa ha ceduto solo in vista del matrimonio: in questa fattispecie risaltano pienamente la presunzione assoluta di seduzione, l’immagine di un’onestà deviata, l’esistenza di un consenso estorto ed intimamente onesto in quanto accordato solo in vista del matrimonio. Dall’altro lato, l’uso della promessa

<sup>10</sup> Antonio Gomez, *Ad Leges Tauri commentarium absolutissimim*, Lex 80, n.10.

<sup>11</sup> Claudio Povolo, *Rappresentazioni dell’onore nel discorso processuale (da una vicenda istriana degli inizi del Seicento)*, in *Acta Istriae*, vol X, Koper, Capodistria 2000, pp.513-532.

<sup>12</sup> Eva Menzio, *op.cit.*, pp.20-21.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 15.

matrimoniale da parte dello *stuprator* qualifica il suo comportamento come la più pericolosa tra le frodi, sia che la promessa sia vera che *ficta*.

Lo stupro qualificato dalla promessa di matrimonio rientra tra i casi di routine dei tribunali del Cinque-Seicento, tanto da collocarsi al secondo posto dopo il furto tra i reati trattati più frequentemente dai giudici fiorentini<sup>14</sup>: molto spesso poi le querelanti risultano in stato di gravidanza e ciò fa comprendere come questo reato e le relative pene non siano invocati per una violenza intervenuta tra estranei, bensì per ottenere una qualche “riparazione” per il mancato matrimonio dopo una più o meno lunga relazione con lo “stupratore”.

### **Il processo per stupro. La fase informativa: l’audizione della vittima e il racconto della violenza subita.**

L’*inquisitio* per stupro prendeva avvio formalmente da una querela, più raramente *ex officio*, a cui faceva seguito l’avvio del procedimento davanti all’autorità giudiziaria per poi chiudere il contenzioso privatamente: questo era infatti l’esito più comune delle querele di stupro, presentate in un momento in cui la conflittualità non ammetteva negoziazione e poi ritirate grazie alla pace privata raggiunta proprio grazie al ricorso al tribunale ed alla minaccia della carcerazione (anche preventiva) per lo *stuprator*. Esposta in cancelleria l’accusa o la querela, il giudice disponeva poi che si assumessero le informazioni sopra il delitto *in genere et specie*, essendo necessario l’accertamento del corpo del delitto come base di tutto il giudizio, per poi procedere in specie ad una ricognizione formale e ad accertare le circostanze dell’evento. È in questa fase del processo informativo, che la vittima di uno *stuprum* doveva non solo raccontare l’eventuale violenza subita, ma anche difendere la propria *bona fama*; ed è sempre in questo momento del rito che la vittima veniva sottoposta alla “*formalis recognitio*” da parte di almeno due ostetriche esperte, costituendo la *verginitas* il corpo del reato<sup>15</sup>.

È quanto accade anche nel processo ad Agostino Tassi, venendo Artemisia interrogata per la prima volta poco tempo dopo la presentazione della supplica paterna al Santo Padre<sup>16</sup>. L’audizione della giovane avviene secondo il *modus procedendi* tipico dei processi per stupro: prestato “iuramento veritatis dicendae”, alla domanda dell’inquisitore “an sciat ipsa examinata causam propter quam ad presentem examinanda sit”, Artemisia comincia a raccontare. Il racconto della giovane e le domande meticolose che le vengono poste seguono un iter ben preciso: da un lato all’inquirente preme sapere tutti i particolari del fatto denunciato, mettendo a verbale ogni osservazione fatta da Artemisia, dall’altro lato

<sup>14</sup> Georgia Arrivo, *Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze*, in Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 1990, pp. 597-618.

<sup>15</sup> Accanto alla querela, la procedura *ex officio* era prevista nel caso di violenza ai danni di fanciulle impuberi e nel caso di stupro *cum vi*. Georgia Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 2006, pp.49-61.

<sup>16</sup> Si tratta dell’interrogatorio del 28 marzo 1612. Artemisia viene interrogata per la prima volta nell’abitazione paterna. Eva Menzio, *op. cit.*, pp. 16-22.

la donna deve dimostrare di essersi opposta al suo aggressore con *constans et perpetua voluntas*, cercando in tutti i modi di difendere la propria onestà, essendo la visibilità della violenza il riscontro più certo di una sua volontà onesta. Ecco dunque Artemisia narrare le circostanze in cui conobbe Agostino Tassi e la sua ritrosia dinnanzi alle provocazioni dell'uomo:

[...]Mio padre, avendo amicitia strettissima con il detto Agostino Tassi, il quale, per essere amico di mio padre, cominciò a praticare in casa[...]e cominciò detta Tutia a persuadermi che detto Agostino era un giovane garbato[...]e tanto fece che mi indusse a parlare al detto Agostino[...]Una sera poi mi mandò a dire Agostino per un ragazzo di Tutia che m'avrebbe voluto parlare un poco la sera e sentendo io fare quest'ambasciata mi voltai e dissi: «Diteli che la sera non si parla alle zitelle[...]»<sup>17</sup>.

La giovane racconta poi di aver fatto chiaramente capire di essere una “zitella dabbene”, intenzionata a sposare colui che le avesse fatto la corte, corrispondendo in tal modo al modello di donna onesta elaborato dai giuristi:

[...]Agostino cominciò a lamentarsi ch'io mi portavo male di lui e che non li volevo bene dicendomi che me ne sarei pentita et io li risposi: «Che pentire che pentire, chi mi vuole bisogna che mi metta questo» intendendo di sposarmi e mettermi l'anello e li voltai le spalle e me n'andai in camera e lui se n'andò via[...]».

A questi fatti segue lo stupro, che viene narrato minuziosamente in quanto al giudice premeva accertare se il primo rapporto carnale con Agostino fosse stato imposto *cum vi* oppure no e questa valutazione era più difficile in assenza di testimoni oculari e quando la vittima e l'accusato non erano degli sconosciuti, come in questo caso. La giovane racconta che l'accusato “avendo serrato la porta a chiave mi spinse e dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto”, rendendo inutili i suoi tentativi di resistenza:

[...]mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi[...]e per lo impedimento che mi teneva alla bocca non potevo gridare, pure cercavo di strillare meglio che potevo chiamando Tutia[...]e gli sgraffignai il viso e gli strappai li capelli[...]»<sup>18</sup>.

Per vincere il dubbio di una complicità della vittima era necessario non tralasciare nel racconto alcun dettaglio ed anzi la narrazione del dolore fisico appariva indispensabile per dimostrare la verginità, non essendo la querela di per sé prova sufficiente dell'avvenuta violenza<sup>19</sup>. Ecco dunque Artemisia narrare di aver “sentito un gran male che m'incendeva forte” e l'inquisitore Francesco Bulgarello chiederle “an reperierit se sanguinolentam in pudendis”, domanda alla quale la giovane risponde con semplicità, dichiarando come all'epoca nulla sapesse “di come passassero queste cose”. Costante è nel processo informativo il ripetersi della domanda alla donna vittima di stupro di chiarire i segni da cui ha desunto la perdita della verginità e di spiegare in che modo abbia cercato di difendere il suo onore, essendo fondamentale anche il contegno tenuto dopo la violenza:

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 16-22.

<sup>18</sup> *Ivi*, pp. 16-23.

<sup>19</sup> Era *opinio communis* infatti che la querela dovesse essere corredata da indizi tra i quali le tracce di violenza e le grida. Alessandra Colanera, *Processi di stupro nel monastero sublacense del XVIII secolo*, Ed. UNI Service Trento, Trento 2010, pag. 91.

[...] e dopo ch'ebbe fatto il fatto suo mi si levò di dosso ed io vedendomi libera andai alla volta del tiratoio della tavola e presi un cortello et andai verso Agostino dicendo: "Ti voglio ammazzare con questo cortello che tu m'hai vittuperata". Et esso apprendosi il gipone disse: «Eccomi qua», et io li tirai con il cortello[...] con tutto ciò lo ferii un poco[...]. All' hora poi detto Agostino[...] mi disse: "Datemi la mano che vi prometto di sposarvi[...]". E con questa buona promessa mi racquetai [...].

L'attenzione dell'inquirente si sofferma anche sui trascorsi amorosi della giovane. Nel corso dell'interrogatorio viene chiesto "an ipsa examinata cum aliqua alia persona carnaliter agere abuit ultra quam cum dicto Agostino", per accertare che realmente fosse vergine all'epoca del fatto e fugare ogni dubbio di disonestà. Si giustifica in tal modo anche la richiesta di dire "an [...] a dicto Augustino fuerit unquam aliquid donatum et quid", allo scopo di accertare se la giovane avesse ceduto *pecunia corrupta*; domanda a cui Artemisia risponde in modo netto, ribadendo la propria *honestas*: "Detto Agostino non m'ha mai donato cosa alcuna perché io non l'ho voluto perché quel che facevo seco lo facevo solo che m'avesse a sposare vedendomi da lui vittuperata[...]"<sup>20</sup>. Si può parlare di un vero e proprio onere di resistenza a carico della vittima che nel corso dell'audizione doveva dimostrare di aver adeguatamente resistito, opponendo una resistenza vera ad una violenza altrettanto vera: invocando aiuto, graffiando l'aggressore, usando qualsiasi oggetto per difendersi da questi.

### **La *formalis recognitio* da parte di due ostetriche.**

Con la propria supplica, Orazio Gentileschi aveva azionato il meccanismo dell'inquisizione, che si sarebbe svolto secondo un rituale rigidamente prestabilito. Subito dopo l'audizione della vittima, il giudice disponeva ritualmente una perizia e facevano il proprio ingresso "ad locum examinis duas publicas obsterices in arte et exercitio peritas"<sup>21</sup>: il compito delle ostetriche era quello di individuare i segni della deflorazione, nonché le tracce di un'eventuale gravidanza, confermando o meno l'asserita onestà della vittima. Nel caso di Artemisia Gentileschi, le due levatrici, Diambra e Caterina, vengono incaricate di eseguire una visita ginecologica alla giovane poco dopo l'audizione, dovendo poi riferire i risultati dell'ispezione separatamente al giudice "ad effectum vere sciendi an praedicta examinata sit deflorata prout dicit"<sup>22</sup>.

Le condizioni in cui le levatrici si accingevano ad operare non erano le migliori, dal momento che la supplica non era stata presentata tempestivamente e l'evidenza di una deflorazione violenta non poteva essere suffragata da altri elementi, quali i segni di una collutazione. Peraltro, buona parte dei medici e delle ostetriche trascurava nel Seicento nelle proprie perizie le cosiddette tracce periferiche della violenza, quali graffi e lividi, secondo una prassi che attribuiva un'importanza relativa a tutti questi segni, dovendo riferire "solo i tentativi di lacerazione

<sup>20</sup> Eva Menzio, *op. cit.*, pp. 16-22.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 23. Le levatrici collaboravano con i giudici ed i notai e probabilmente i tribunali si rivolgevano a delle figure di fiducia.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

riscontrati nella ragazze attorno alle parti ordinate dalla natura per la generazione” come risulta da un testo di medicina legale dell’epoca<sup>23</sup>. Conferito l’incarico, le due ostetriche, “una post alia iurant” e si ritirano in una stanza attigua a quella degli interrogatori. Eseguita l’ispezione, vengono comunicati i risultati “separatim” al giudice, in modo da accertare eventuali disparità di opinioni. Nel caso di Artemisia Gentileschi la due ostetriche sono d’accordo, confermando l’avvenuta deflorazione: “Io ho toccata et vista nella natura Donna Artimitia di Horatio Gentileschi [...] e dico che lei non è zitella”, sono le parole di Diambra, confermate dalla deposizione di Caterina: “Io ho vista e guardata questa giovane[...]e trovo che il panno verginale è rotto[...]”.

Secondo una procedura che conosceva poche eccezioni, le due ostetriche realizzano la perizia combinando l’osservazione al contatto, concludendo la propria deposizione richiamando l’esperienza personale, con una formula di rito, posta alla fine della perizia quasi a volerne certificare la validità: “[...]e così dico per le esperienze ch’in simil cosa ho essendo io stata mammana da dieci o undici anni in qua”<sup>24</sup>. Il ruolo delle “mammane” nei processi di stupro è centrale, costituendo la loro relazione una prova decisiva sull’onestà della giovane, venendo la perizia valutata non in quanto accertamento scientifico, ma per il suo significato morale: nel bilanciamento delle prove infatti era *opinio communis* che “magis credatur obstetricibus deponentibus de virginitate, quam aliis deponentibus de corruptione”, poiché si riteneva che le ostetriche deponessero una cosa più verosimile ed in accordo con la natura<sup>25</sup>. La deposizione presentata dalle ostetriche poteva poi influenzare in maniera determinante l’andamento del processo, insinuando il dubbio nei giudici chiamati a decidere e potendo offrire l’occasione per l’imputato di presentare una controperizia, ottenendo la derubricazione del reato imputatogli.

### **Lo stupro qualificato dalla promessa di matrimonio: il *topos* della donna onesta in tribunale.**

La disputa tra Artemisia Gentileschi ed Agostino Tassi ruota tutta attorno ad una promessa di matrimonio che l’imputato avrebbe fatto alla vittima nel giorno dello stupro nel maggio del 1611 e che sarebbe stata rinnovata più volte, a detta della giovane. Si sarebbe trattato di una promessa verbale, sufficiente tuttavia ad ingannare la donna e ad instaurare con lei una relazione clandestina, come dichiara Artemisia nel suo primo interrogatorio:

[...]All’hora poi detto Agostino si allacciò il gippono et io stavo piangendo e dolendomi del torto che m’haveva fatto et esso per acquetarmi disse: “Datemi la mano che vi prometto di

<sup>23</sup> Questo tipo di approccio poteva condizionare notevolmente l’inchiesta, dal momento che l’assenza di segni immediati, in quanto non riscontrati, poteva giocare a favore dell’imputato, favorendo la derubricazione del reato. Che le conoscenze scientifiche fossero tutt’altro che certe lo dimostrano due tesi sostenute dagli esperti: quella secondo cui una gravidanza escludeva la violenza e quella secondo cui la deflorazione sarebbe impossibile per un solo uomo, dovendo intervenire le forze di molti. Cfr. Alessandra Colanera, *op. cit.*, pp. 92 e 105.

<sup>24</sup> Eva Menzio, *op. cit.*, p. 23.

<sup>25</sup> Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè, Milano 1999, p. 77.

sposarvi[...]”. E con questa buona promessa mi racquetai e con questa promessa mi ha indotto a consentir dopo amorevolmente più volte alle sue voglie che questa promessa anco me l’ha più volte riconfermata[...] E tanto più io sono stata sicura sopra la promessa che detto Agostino mi dovesse sposare perché tutta volta che si trattava di qualche parentado lui lo guastava acciò non seguisse<sup>26</sup>.

Nell’ambito del *crimen stupri*, è la fattispecie della seduzione con promessa di matrimonio ad essere più frequentemente discussa dinnanzi all’autorità giudiziaria: se lo stupro violento presentava elementi tali da renderlo, a detta dei giuristi, un crimine quasi inverosimile, le querele per stupro sine vi erano invece all’ordine del giorno<sup>27</sup>. Il riferimento ad una promessa di matrimonio, così come la presunzione di verginità della querelante, tuttavia non era di per sé in grado di garantirne l’onestà e la meritevolezza di protezione, essendo necessario per la vittima ricostruire giudizialmente un’immagine di sé che rispecchiasse il modello di donna meritevole di protezione in quanto onesta.

Ecco dunque che nel racconto dello stupro e delle vicende ad esso connesse fatto dalle querelanti, costante risulta il riferimento ad aspetti quali la storia dei primi approcci, gli amoreggiamenti, le promesse più o meno formali di matrimonio, fino alla descrizione della crisi e della rottura del rapporto, causate per lo più da una gravidanza oppure da disaccordi sull’entità della dote o la data delle nozze. Subito dopo aver prestato giuramento, la “dolente”, così veniva chiamata la querelante, era tenuta a dichiarare i motivi della sua querela e a raccontare diffusamente l’accaduto: fin dalla prima audizione ed ancor prima della perizia delle ostetriche, la donna doveva rassicurare gli inquirenti sulla sua bona fama, raccontando lo stupro sempre come un evento traumatico e violento, tollerato solo in vista del promesso matrimonio, come risulta dalla prima deposizione di Artemisia. Questa strategia narrativa che le querelanti adottano adeguandosi al modello elaborato dai giuristi, non riguarda solo dei momenti topici, quali il corteggiamento e la deflorazione, ma anche l’uso di un linguaggio appropriato: “l’indizio più rilevante della mancanza del corpo del reato – sono parole di un avvocato dell’epoca – sta nelle parole stesse della querelante: la maniera in cui si esprime non è propria di una vergine, e vergine onesta, ma di una donna, che sappia cosa siino amori”<sup>28</sup>.

Se l’uso di un linguaggio appropriato poteva già essere indice della moralità della presunta vittima, tuttavia ciò non era sufficiente, dovendo essa trovare fin da subito dei testimoni che deponessero a suo favore. Nel corso della deposizione iniziale il cancelliere, infatti, interrogava espressamente in proposito la querelante,

<sup>26</sup> Eva Menzio, *op. cit.*, pag.20.

<sup>27</sup> Ciò è attestato ad esempio dai dati riportati da Oscar Di Simplicio, *Sulla sessualità illecita in Antico Regime in La Leopoldina, criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Giuffrè, Milano 1991, pp.633-674. L’autore rileva come a Siena nel periodo compreso tra il 1530 ed i primi del Settecento i processi per stupro fossero secondi solo a quelli per furto e come, nell’ambito dei primi, fossero nettamente prevalenti le querele per stupro consensuale.

<sup>28</sup> Georgia Arrivo, *Raccontare lo stupro. Strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea*, a cura di Nadia Maria Filippini-Tiziana Plebani-Anna Scattigno, Viella, Roma 2002, p. 71.

chiedendole di nominare qualche persona che potesse informare la corte sulla sua onestà. Era indispensabile per la donna dimostrare di essere realmente *bonae conditionis et famae*, citando per lo più le persone del vicinato o i familiari, affinché dicessero “in qual concetto” tenessero la querelante “et in qual concetto ella sia tenuta presso il pubblico”. L’onestà si concretizzava dunque nella buona reputazione, nella fama di fanciulla onesta, che mai aveva fatto parlare di sé e da sempre fedele ad un solo uomo. Così si esprimono anche i testimoni citati da Artemisia, Tuzia e Giovanni Stiattesi: la prima confermando la deposizione della giovane, ribadisce l’esclusività del rapporto che la legava ad Agostino, nonché che Artemisia “ciò faceva perché ditto Agostino gli aveva promesso di pigliarla in moglie”; Giovanni Stiattesi si rivela essere un testimone ancor più attendibile, conoscendo bene entrambe le parti. Richiesto di dire quanto sapesse sui rapporti tra l’imputato ed Artemisia, dirà:

Et avendo detto Agostino con detta occasione cominciato a conoscere detta Artimitia [...] e con questo praticare Agostino hebbe a che fare carnalmente con detta Artimitia e la sverginò, come più volte m’ha detto detto Agostino in confidenza.[...] Et Agostino infinite volte ragionando con me di questa materia m’ha detto che in qualsivoglia maniera è obbligato a sposarla[...]E così sospirando tutta la notte il detto Agostino mi raccontò che era innamorato di Artimitia e quel tanto che era passato fra di loro minutissimamente[...]Più volte Agostino m’ha detto di voler sposare detta Artimitia [...] et in somma concludeva che la trovava honorata<sup>29</sup>.

La mobilitazione delle reti di relazione parentali e di vicinato risulta fondamentale nella ricostruzione dell’immagine della donna onesta ed ingannata: presentarsi in tribunale prive del sostegno parentale o addirittura in contrapposizione con l’orientamento della famiglia era una strategia destinata al fallimento. Fondamentale fin da subito dunque è la gestione della voce pubblica, essendo essa determinante nello stabilire reputazione e fama, colpe e responsabilità<sup>30</sup>.

Una volta esaminata la dolente e gli eventuali testimoni, il giudice, qualora avesse ritenuto sufficienti gli indizi raccolti, procedeva all’interrogatorio dell’accusato che nel frattempo era stato incarcerato, come nel caso di Agostino Tassi.

### **L’interrogatorio dell’imputato.**

Una volta ascoltati i testimoni nominati dalla querelante, a meno che non si ravvisasse la necessità di archiviare il caso, il giudice procedeva all’interrogatorio dell’imputato che in genere si trovava in carcere a seguito della presentazione della querela per stupro. Questo è quanto accade anche nel caso del processo ad Agostino Tassi: incarcerato subito dopo la presentazione della supplica da parte di Orazio Gentileschi, verrà sottoposto ad un primo interrogatorio al momento della

<sup>29</sup> Eva Menzio, *op. cit.*, pp.34-41.

<sup>30</sup> A conferma dell’importanza di una rete di sostegno familiare e di una strategia processuale ben definita, cfr. Georgia Arrivo, *Seduzioni*, cit., p. 127. L’autrice osserva come proprio alle serve, che spesso vivevano lontane dalla famiglia, capitasse di non ricevere giustizia, concludendosi il processo con l’assoluzione dell’imputato.

traduzione nel carcere di Corte Savella e poi sarà sentito più volte nel corso del processo informativo e della successiva istruttoria. Dopo la richiesta delle generalità, l'inquisitore seguiva un preciso *modus procedendi*: secondo la prassi del processo inquisitoriale all'imputato veniva chiesto se conoscesse le ragioni dell'incarcerazione, mentre le accuse venivano formalizzate e rese note solo in un secondo momento quando, formulata la cosiddetta inquisizione speciale, si dava inizio alla fase propriamente difensiva del procedimento. Questo è quanto avviene nel corso delle audizioni di Agostino Tassi, nelle quali gli viene chiesto di raccontare la storia della propria vita, i rapporti con Orazio ed Artemisia Gentileschi, non ch  con i testimoni citati dalla giovane a proprio favore, senza mai formalizzare un'accusa nei suoi confronti.

Dopo un primo interrogatorio in occasione dell'incarcerazione, l'accusato veniva interrogato in momenti successivi, emergendo la sua linea difensiva progressivamente, man mano che le audizioni procedevano e che le domande si facevano sempre pi  specifiche. A differenza della querelante, infatti, a cui   lasciato lo spazio per costruire fin da subito un suo racconto, non   individuabile un analogo spazio di difesa per l'accusato nella fase iniziale del processo, essendo finalizzato l'interrogatorio all'ottenimento di una confessione.

Nella maggior parte dei casi, l'accusato negava categoricamente lo stupro, affermando di non aver avuto alcun rapporto carnale con la giovane e parallelamente contestandone la buona fama. Questa   la strategia difensiva messa in atto da Agostino Tassi nel corso degli interrogatori a cui viene sottoposto. Se nel primo di questi interrogatori l'inquisitore acquisisce *generaliter* informazioni sulla vita dell'accusato, sul suo mestiere di pittore ed il suo matrimonio, nonch  sulle sue precedenti incarcerazioni, a partire dal secondo interrogatorio del 6 aprile 1612 *specialiter* interroga il Tassi sui suoi rapporti con Orazio ed Artemisia Gentileschi. L'imputato, consapevole della propria fedina penale tutt'altro che immacolata<sup>31</sup>, fin da subito cerca di mettere in cattiva luce Orazio Gentileschi, insinuando il dubbio della falsit  della supplica:

[...] e poi mi fa questo per non volermi dare li miei quattrini, et usurparmi la mia parte de i lavori della loggia di Monte Cavallo, ma forse non li riuscir  e non li riuscir  assolutamente perch  io sono homo da bene e son qui, dove si veder <sup>32</sup>.

L'imputato dunque adduce un credito vantato nei confronti del Gentileschi come possibile motivazione per le accuse mossegli; non solo, ma giustifica nel corso delle deposizioni la sua presenza in casa Gentileschi in assenza di Orazio con la necessit  di sorvegliare, su incarico di questi la figlia dissoluta Artemisia:

Il detto Horatio mi disse ch'haveva messa a stare la detta Tutia in compagnia di Artimitia [...] con animo et intentione certa di posser riparare a molti disgusti, che detta sua figliola gli dava con essere sfrenata e tenere la cattiva vita, che perci  lui era disperatissimo e che perci 

<sup>31</sup> Agostino Tassi era giunto a Roma dopo anni di viaggi e, si diceva, di prigionie. Di sicuro sappiamo che all'epoca dello stupro egli aveva una moglie in Toscana e che, lasciata Livorno per Roma, nel 1611 fu accusato di incesto con la cognata Costanza. Sempre in quegli anni la moglie fu uccisa da dei sicari ed i sospetti caddero sul Tassi. Si tratta di informazioni che emergono da primo interrogatorio. Eva Menzio, *op. cit.*, pp.43-69.

<sup>32</sup> *Ivi*, pag.57-65.



haveva messa la detta donna in casa per poter riparare al tutto [...] e con questa occasione detto Horatio sfocava meco queste sue passioni e mi dichiarò che questo suo dire che sua figlia faceva cattiva vita voleva inferire ch'era donna di mala vita a che non sapeva come si far a rimediarci [...] Son stato in casa di Tutia di notte, che ci sarò stato cinque o sei volte, con occasione che Horatio Gentileschi mi mandava lì perché io dovessi scoprire se qualche d'uno praticava in casa di Artimitia [...] E tutto questo lo facevo di ordine di detto Horatio Gentileschi [...].

Con un linguaggio meno pudico di quello usato dalla vittima, Agostino Tassi prosegue nella sua difesa contestando la presunta moralità della giovane: dichiara, infatti, di aver notato molti giovani “mentre uscivano di casa sua”, essendo stato inviato da Orazio “a sorvegliare certi andavano intorno ad Artimitia” e che “fu trattato di voler maritare detta Artimitia a quel Modenese, che se la teneva, et io fui il mezzano a trattarlo e la causa che non seguì fu perché detto giovane a me mi disse che era stato benissimo informato che Artimitia era una puttana”<sup>33</sup>. Il racconto dell'accusato si presenta per molti aspetti speculare a quello della dolente, tendendo a sottolineare tutti gli elementi che ne incrinano la buona reputazione, quali i numerosi amanti, l'atteggiamento venale ed interessato, la sguaiatezza nel parlare e l'incapacità di controllo da parte del padre. Nel corso del processo inoltre anche Agostino Tassi cerca di costruire un'immagine di sé positiva, ben lontana dalla figura del seduttore irresponsabile:

Io son andato a casa di Horatio in assenza sua perché mi c'ha mandato lui, che voleva ch'io imparassi alla figliola di prospettiva, e ci andai alcune volte [...] ma io non sono mai stato da solo a solo in casa di Artimitia con essa [...] Andavamo ragionando con detta Artimitia [...] ch'io dicevo che volesse essere buona figliola, e non volesse fare vergogna a suo padre, perché s'era data in preda nella maniera che aveva fatto e s'era riempita di male francese e lei mi disse: ‘Che vuoi che ci faccia, m'ha condotto qui mio padre così, la prima cosa perché lui stette una volta venti di peggione e mi lasciò in necessità di una pagnotta e l'altra perché vuole usar meco a punto come se li fosse moglie.’, et io la ripresi, e dissi che non dicesse certe cose, perché io non li credevo e tenevo detto Horatio per uomo da bene [...].

La reputazione, qualità sfuggente e così determinante, era quindi costante oggetto di indizi, dubbi, insinuazioni, così come i parametri per la sua valutazione si dimostrano particolarmente flessibili: adeguandosi le valutazioni dei giudici alle condizioni sociali delle parti in causa, nel caso di un'unione socialmente incompatibile, sarebbe bastata qualche insinuazione a macchiare la reputazione della querelante, soprattutto quando si fosse trattato di una serva o di una popolana. Come nel caso delle vittime, anche gli accusati dimostrano di conoscere i meccanismi legali: l'uso di una strategia narrativa che insinui il dubbio sull'onestà della donna, la ricerca di prove ed il ricorso a dei testimoni denotano una consapevolezza del proprio ruolo processuale.

### **Il confronto tra vittima ed imputato. La tortura di Artemisia Gentileschi.**

<sup>33</sup> L'idea della complicità della donna allo stupro sopravvivrà nei secoli. Essa è espressa anche dall'intestazione degli atti processuali, nei quali, accanto all'imputato compare anche il nome della donna in qualità di accusata. Ancora nel XIX secolo si avranno fascicoli nella cui intestazione si legge “Processo per lo stupro violento con la fanciulla...”. Alessandra Colanera, *op. cit.*, p.126.

Il 14 maggio 1612 Agostino Tassi viene di nuovo chiamato dai giudici che gli contestano la sua deposizione<sup>34</sup>. L'autorità inquirente si dimostra fin da subito dura con l'accusato, chiedendogli più volte "an omissa eius pertinacia se diposuerit ad veritatem dicendaman ipsa stupraverit et rem carnalem habuerit cum dicta Artemisia", essendo l'inquisitor convinto della falsità delle dichiarazioni del Tassi. Fermo nelle sue posizioni, l'imputato continua a negare ogni addebito: "Signor no la verità io l'ho detta, et io vi dico che non solo non ho stuprata la detta Artemisia ma non ho mai avuto a che fare carnalmente con lei". Confermata la propria versione dei fatti, "interrogatus" dal giudice "quid dicet ipse constitutus si dicta Artemisia adducta in faciem ipsius", il Tassi accetta il confronto con la sua accusatrice. Inizia così il confronto diretto tra la presunta vittima e l'imputato, nel corso del quale la giovane verrà sottoposta a tortura:

Tunc Dominus ad convincendum ipsum constitutum de mendacio super premissis ipsumque magis ad veritatem disponendum ac omnem alium bonum finem et effectum mandat ad ipsius constituti faciem adducti praedictam Dominam Artemisiam Horatii Gentileschi.

Artemisia Gentileschi viene convocata in giudizio per "ratificare et comprobare ad faciem presentis constituti ea quae diebus elapsis ipsa deposuit", venendole chiesto in un primo momento di riassumere i fatti narrati in precedenza e poi, data lettura "alta et intellegibili voce" del verbale contenente le sue dichiarazioni, di ratificare quanto contenuto nel documento:

Io ho inteso l'essamine che mi avete fatto leggere qui dal vostro notaio et riconosco che l'essamine ch'io ho fatto altre volte et tutto quello che si contiene in esso l'ho deposto per la verità et per la verità hora lo confermo qui alla presentia di Agostino.

Da questo momento in poi ha luogo il confronto tra le due parti, che assume fin da subito i toni aspri di un vero e proprio *certamen* verbale, in cui Artemisia ed Agostino rimangono entrambi fermi sulle rispettive posizioni; una afferma, l'altro nega, in un vero e proprio duello in cui si presenta come decisiva la richiesta dell'inquisitor alla giovane se sia "parata etiam in tormentis ratificare dictum suum examen et depositionem et omnia in ea contenta". Artemisia accetta: "Signor sì che sono pronta anco a confirmare nelli tormenti il mio essamine et dove bisognerà" e l'istruttoria entra così nella seconda fase.

Se l'impiego della tortura nel corso di un confronto aveva in generale lo scopo di rendere indelebile una testimonianza, confermandola, superando così l'impasse della contrapposizione tra una versione dei fatti fornita da una parte con quella sostenuta dall'avversario, nel caso dei processi per stupro la tortura della querelante aveva una ragione ben precisa, descritta lucidamente dal Galanti nel 1806:

Si usa però la tortura vera o reale nei delitti di stupro, i cui giudizi appartengono alle curie ecclesiastiche [...]. La donna, non essendoci violenza, dee sostenere la seduzione colla tortura tormentosa di mezz'ora innanzi al giudice al cospetto dell'accusato. Così si ottiene un marito, o la dote<sup>35</sup>.

Si tratta dunque di un'ipotesi particolare di ricorso alla tortura, poiché chi si trova *in tormentis* non è l'imputato al quale si vuole estorcere una dichiarazione o

<sup>34</sup> *Ivi*, pp.77-83.

<sup>35</sup> Alessandra Colanera, *op. cit.*, p. 152.

una confessione, né si tratta di un testimone ritenuto poco attendibile; il giudice sottopone infatti alla tortura la vittima-accusatrice, secondo la prassi adottata nelle aule giudiziarie dello Stato Pontificio<sup>36</sup>. Per ottenere giustizia non bastava dunque il responso delle perizie, né era sufficiente il parere concorde dei testimoni: la dolente doveva espiare con i tormenti quella *macula* che l'aveva corrotta, facendola sospettare di correttezza. Il verbale stesso indica questa precisa finalità della tortura, mezzo di prova e nello stesso tempo forma di espiazione della colpa, laddove, nell'introdurre la fase dei tormenti, la definisce finalizzata

[...] ad tollendam omnem maculam infamiae omnemque dubietatem quae oriri posset contra personam dictae adductae sive illius dicta, ex eo quia socia criminis videatur, et ad magis corroborandum et fortificandum eius dictum [...]

La tortura che viene disposta dal giudice è il *tormentum sibilorum*<sup>37</sup>, del quale non si omette di descrivere i preparativi:

Tunc Dominus mandat per custodem carcerum accomodari sibila et iunctis manibus ante pectus et inter singulos digitos sibilis accomodatis de more et secundum usum [...] per eundem custodem carcerum, in caput et faciem ipsius constituti [...] eodem custode carcerum funiculo currente dicta sibila comprimente [...].

Il tormento dei sibili (cordicelle) era usato per i delitti meno gravi: legati i polsi per evitare che la donna si divincolasse, le cordicelle venivano poste tra le dita delle mani congiunte e successivamente veniva azionato un randello che, girando, stringeva fino a stritolare le falangi. Ad ogni nuovo giro di vite, le dita si gonfiavano, non circolando più il sangue, potendo causare al sottoposto delle invalidità permanenti. Il notaio raccoglie ogni sillaba, verbalizzando ogni lamento:

[...] coepit dicta adducta dicere:

È vero è vero è vero è vero, pluries atque pluries praedicta verba replicando et postea dixit:

Questo è l'anello che tu mi dai et queste sono le promesse.

Interrogata an ea quae in eius examine deposuit et modo confirmavit ad faciem ipsius fuerint et sint vera et in dicto tormento velit approbare et ratificare.

Respondit: È vero è vero è vero tutto quello che dico[...]<sup>38</sup>.

Nel caso di Artemisia così come in quelli di altre zitelle, la tortura è finalizzata “ad eruendam veritatem, ad purgandam infamiam”, a lavar via con il dolore l'infamia. Visibili saranno le ferite lasciate non sul corpo ma sull'animo della giovane, che esprimerà il suo dramma attraverso la pittura. Nulla meglio delle tinte fosche del quadro che rappresenta Giuditta ed Oloferne può descrivere i segni che l'umiliazione ha lasciato nella vita della donna.

<sup>36</sup> Una prassi, quella della tortura della vittima di stupro, che si trova seguita pedissequamente nello Stato Pontificio ancora più di un secolo dopo il processo al Tassi. *Ivi*, pag. 148.

<sup>37</sup> Si parla di *tormentum sibilorum* o di tortura della sibilla con riferimento alle indovine dell'antichità.

<sup>38</sup> Non solo Artemisia verrà sottoposta alla tortura dei sibili ma, una volta terminato il *tormentum*, si concederà ad Agostino di presentare un foglio con ventitré domande da rivolgere alla donna, tra le quali la richiesta di precisazioni sul perché non avesse gridato nel giorno del presunto stupro e se il padre l'avesse mai lasciata sola “con homo alcuno”. Eva Menzio, *op. cit.*, pp.81-83.

### L'epilogo del processo.

Terminata la fase difensiva, il processo inquisitorio entrava nella fase decisionale concludendosi con la pronuncia della sentenza. Nel caso dell'*inquisitio* per stupro tuttavia ben pochi erano i processi che giungevano ad una vera e propria sentenza, costituendo la pronuncia finale un'eventualità ma non la regola: nella maggior parte dei casi infatti i procedimenti si concludevano con l'archiviazione dovuta alla constatazione dell'avvenuto matrimonio o al ritiro della querela per un sopraggiunto accordo tra le parti. In questi casi, molti, i giudici si limitavano a prendere atto della situazione, chiudendo il caso.

Nel caso in cui i procedimenti venissero esaminati nel merito, la possibilità di una pronuncia di assoluzione dell'imputato non era remota, potendo il proscioglimento avvenire con varie formule a seconda che l'imputato fosse riconosciuto pienamente innocente, oppure fosse stabilito il non luogo a procedere, per esempio per l'assenza del corpo del reato – come accadeva di frequente qualora la querelante fosse un'attrice o una serva – o ancora che le prove raccolte non fossero ritenute sufficienti per una condanna ma non del tutto inconsistenti da chiudere definitivamente il caso. In quest'ultima circostanza, l'assoluzione non comportava dunque per l'inquisito la piena liberazione da ogni accusa; al contrario, le formule usate dall'inquisitor lasciavano aperta la questione della colpevolezza, consentendo la riapertura del procedimento.

Le rimanenti pronunce di condanna erano quelle relative agli stupri violenti e a quelli qualificati dalla promessa di matrimonio; mentre nel primo caso i processi erano rari, le querele per stupro con seduzione erano invece le più numerose, ma raramente si assisteva alla condanna dell'imputato, dal momento che nella maggior parte dei casi la controversia veniva risolta tra le parti extragiudizialmente. In questi casi il fascicolo processuale si chiudeva con la dicitura "non procedere oltre" ed il caso veniva archiviato senza una vera e propria sentenza<sup>39</sup>. La soluzione adottata per questi conflitti poteva essere il matrimonio o una promessa di matrimonio formalizzata, un patteggiamento sancito con una quietanza o ancora il raggiungimento di un accordo su punti controversi dell'iter matrimoniale come l'entità della dote. Era quindi raro che un processo per stupro qualificato terminasse con una pronuncia di condanna a dotare o sposare la vittima o addirittura alla pena dell'esilio nel caso in cui il condannato non si fosse attenuto alle prescrizioni del giudice, come avveniva nei casi di una sentenza pronunciata in contumacia oppure di una strenua opposizione dell'accusato, refrattario ad ogni accordo extra giudiziale.

È assai probabile che questo sia stato l'esito del processo ad Agostino Tassi, sembrando attendibile l'opinione che lo vuole condannato al pagamento di una

---

<sup>39</sup> Circa la metà delle querele ancora alla fine del Settecento si conclude in tal modo. Nei casi di processo per stupro *sine vi* a Firenze, su 142 processi tra il 1777 e il 1790, il 34% approda al matrimonio prima della sentenza, il 7% si concludono con la condanna a sposare o dotare, per lo più pronunciate in contumacia. Le querelanti nel 19% dei casi non ottengono il matrimonio, ma una somma di denaro; altre, circa il 10% si vedono riconosciuto solo il diritto al risarcimento delle spese del paro, non essendo riuscite a dimostrare la promessa di matrimonio. Georgia Arrivo, *Seduzioni*, cit., p. 119.

dote a favore di Artemisia, che infatti poco tempo dopo il termine del processo, si sposerà con Pietro Antonio Stiattesi, parente di quel Giovanni Stiattesi che nel processo fu testimone chiave a favore della giovane: ciò induce a ritenere che sia stata pagata una dote risarcitoria da parte di Agostino Tassi e che ciò abbia consentito la celebrazione delle nozze, in ossequio ad un rito sociale riparatore, opportuno per la morale dell'epoca. Sia che la querela venisse accolta e l'accusato optasse per il pagamento della dote, sia che detto pagamento costituisse l'oggetto di un accordo tra le parti in causa, in ogni caso la dote costituiva dunque una sorta di monetizzazione dell'onore femminile danneggiato con lo stupro.

La fama ed il successo arrivarono presto per Artemisia e diedero la possibilità alla giovane di imparare a scrivere, cosa rara per una donna dell'epoca e le assicurarono anche in termini di mercato un riconoscimento senza precedenti nell'ambito della pittura al femminile. Tuttavia, a riprova di quanto fosse importante la fama di donna onesta nonostante le virtù artistiche, Artemisia, che si definì "un animo di Cesare nell'anima di una donna"<sup>40</sup>, non riuscirà mai a liberarsi dalla fama di meretrice licenziosa, dai pettegolezzi e dalla curiosità che la sua vicenda continuerà a suscitare anche dopo la sua morte, avvenuta nel 1652<sup>41</sup>.

### Conclusioni

La monetizzazione dell'onore "danneggiato" con lo stupro alla stregua di qualsivoglia bene patrimoniale, la necessità di difendere il proprio buon nome nel corso del processo per ricevere considerazione e tutela, a costo di sopportare umiliazioni indicibili, ingiurie e falsità, fino all'obbligo sociale di un matrimonio immediato e "riparatore", con chicchessia, pur di evitare la pena più atroce dell'esclusione totale dalla società e soprattutto dalla famiglia: tutto ciò è stato vissuto da Artemisia nel corso del Seicento, ma anche dalle migliaia di vittime di stupro nel Settecento illuminato e riformatore fino agli anni più recenti.

La legislazione sullo stupro venne messa alla berlina sul finire del Seicento, preparando il terreno per il processo di depenalizzazione dello stupro semplice, ma non dello stupro qualificato, che avrà luogo nel corso del Settecento<sup>42</sup>. Ancora una volta tuttavia le "nuove leggi" non significarono una riconsiderazione del rapporto tra i sessi, né l'affermazione di una "vera" libertà della donna di disporre del proprio corpo, essendo invece accomunate dalla considerazione della donna come *socia criminis* e dalla previsione di speciali garanzie per i rappresentanti dei ceti superiori. Ancora ai primi del Novecento si leggerà sui fascicoli processuali dei procedimenti per stupro, accanto al nome della vittima, la dicitura "stupro commesso con" e non "ai danni di", ad indicare la persistenza di una presunzione

---

<sup>40</sup> Così si definì Artemisia in una lettera del 1649 a don Antonio Ruffo, suo mecenate. Tiziana Agnati, *Artemisia Gentileschi*, Giunti, Firenze 2001, p. 6.

<sup>41</sup> Sono datati 1653 due sonetti licenziosi su Artemisia. Eva Menzio, *op.cit.*, p. 147.

<sup>42</sup> Solo nel Regno di Napoli si arriva alla depenalizzazione dello stupro non violento nel 1779, mentre in Toscana il progetto di riforma globale in materia di stupro, aborto e gravidanze illegittime porta alla legge del 1754. La depenalizzazione del reato di stupro semplice si avrà in Toscana nel 1853, con il Codice rimasto in vigore fino al 1889.

di intimo consenso della donna che affonda le proprie radici in quella veste ampia e contraddittoria che al *crimen stupri* diedero i giuristi del Cinquecento. Ed ancora negli anni Ottanta, precisamente fino al 1981, il reato la violenza carnale veniva considerato estinto dal successivo matrimonio riparatore con lo stupratore, ciò prevedendo il codice penale italiano, abbracciando l'idea della riparabilità del danno arrecato "alla morale pubblica e il buon costume" e non "alla persona", essendo fino al 1996 questa la collocazione della fattispecie di stupro nell'ambito del Titolo IX del Codice Rocco ("dei delitti contro la morale pubblica e il buon costume") anziché all'interno del Titolo XII ("dei delitti contro la persona").

Pochi anni prima, era il 1979, l'Avvocato Tina Lagostena Bassi, nella famosa arringa tenuta nel corso di un processo per stupro in cui la vittima si era costituita parte civile, disse:

[...] Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non c'interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia, come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali, ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali, si modifichi quella che è la concezione socio-culturale del nostro Paese, si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto [...] nessuno di noi avvocati – e qui parlo come avvocato – si sognerebbe d'impostare una difesa per rapina così come s'impone un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali sicuri da difendere, ebbene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: "Vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere un po' è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse!" Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto[...] Ed allora io mi chiedo, perché se invece che quattro oggetti d'oro, l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante: il processo alla donna, La vera imputata è la donna [...]<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Alle 22 del 26 aprile 1979 la RAI trasmette *Processo per stupro* il primo documentario su un processo per stupro mandato in onda dalla televisione pubblica girato nel tribunale di Latina, diretto da Loredana Dordi, che con il titolo inglese *A Trial for Rape* fu presentato al festival di Berlino, fu insignito del *Prix Italia for documentaries* e ricevette una nomination all'International Emmy Award. Se ne conserva oggi una copia al MOMA di New York. La vittima del processo filmato era una giovane di 18 anni di Latina, Fiorella, che denunciò per violenza carnale di gruppo quattro uomini, fra cui Rocco Vallone, un conoscente. Fiorella, lavoratrice in nero, dichiarò di essere stata invitata da Vallone in una villa per discutere una proposta di lavoro stabile. Lagostena Bassi era difensore di parte civile. L'atteggiamento mentale che emergeva in aula era che una donna "di buoni costumi" non poteva essere violentata; che se c'era stata una violenza, questa doveva evidentemente essere stata provocata da un atteggiamento sconveniente da parte della donna; che se non c'era una dimostrazione di avvenuta violenza fisica o di ribellione, la vittima doveva essere consenziente.